

In vista dello scambio di informazioni

Banche svizzere, appello all'autodenuncia

Paolo Bernasconi

Tappeto rosso per uscire dalla banca. Da quella stessa banca che, anni orsono, stendeva il tappeto rosso alla porta d'entrata. Qualche cliente lo ha appreso per lettera; tanti verbalmente, dal proprio consulente: «O fate l'autodenuncia fiscale a casa vostra, oppure vi chiudiamo il conto e vi facciamo spedire l'assegno a casa». Si parte con la moral suasion. Poi qualcuno aggiunge: «Altrimenti facciamo una segnalazione antiriciclaggio». Con i clienti americani e tedeschi ha funzionato: complessivamente quasi 50mila autodenunce a Washington, oltre 13mila a Berlino solo nel primo trimestre di quest'anno. Congli italiani, invece, in attesa della legge sull'autodenuncia fiscale, la con-

fusione è totale.

Qualche fiduciaria torna a offrire "conti piscina", che saranno immancabilmente scoperti. Qualche assicurazione continua a offrire polizze vita "alla brianzola", malgrado che anche queste stiano finendo nel tritacarne del fisco Usa. E le agenzie viaggio prosperano: per Dubai, Israele, le Seychelles e simili.

E intanto la pressione delle banche aumenta perché poche settimane fa la Finma, l'autorità di vigilanza sulle banche e le compagnie di assicurazione svizzere, ha ricevuto a Palazzo i delegati dell'associazione svizzera delle banche estere. Risultato: «Chiederemo a banche e assicurazioni la lista degli istituti destinatari dei depositi chiusi da parte degli evasori di paesi Ue». Per chi avesse accolto troppi di questi "rifugiati", incombo-

no sanzioni e pesanti interventi sul modello di business. Così come avvenne con il Us desk offshore di Ubs. Tutte le banche estere in Svizzera vengono prontamente avvisate. Ma c'è di peggio: numerose banche stanno vietando o limitando i prelievi in contanti da parte dei clienti italiani. Commedia pirandelliana: «Ma avvocato, gli stessi soldi che, per anni, hanno accettato in contanti, oggi non me li lasciano più prelevare in contanti», protestano schiere di clienti. Parecchi si rivolgono ai Tribunali civili svizzeri. In procedura sommaria, tanto il loro buon diritto è manifesto. E ricevono rapidamente ragione: le banche devono eseguire l'ordine di prelievo in contanti. Gli avvocati interni si difendono riferendosi alla futura legge federale che punirà il riciclaggio del provento di

frodi fiscali aggravate che però, appunto, non è ancora vigente e non potrà avere effetto retroattivo. Intanto però, sono imminenti le prime ondate di rogatorie di gruppo appena approvate dal Parlamento svizzero. A disposizione del fisco di ogni Paese, in base alle convenzioni di doppia imposizione. Anche per l'Italia? Basterà chiedere di applicare la clausola della nazione più favorita. Ma anche qui, ormai, sono scaramucce: lo scambio automatico di informazioni incombe. Agenda martellante: decisione ministeriale Ocse per inizio maggio, approvazione dei G20 per settembre e, in ottobre, dichiarazione formale da parte di 120 Paesi del Global Forum. Il minuetto per l'accordo fiscale italo svizzero può continuare. Ma ancora dietro le quinte. E su un palcoscenico di periferia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le causali da utilizzare per le operazioni da comunicare

01 | BONIFICI ESTERI

Per i bonifici da e per l'estero, la causale è «AA», indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231

02 | ACCREDITI O INCASSI

In caso di accrediti o incassi legati all'utilizzo di credito documentario dall'estero, c'è la causale «72», indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. La causale si riferisce ad accrediti provenienti

dall'estero a favore di un operatore commerciale italiano in virtù dell'utilizzo del credito documentario a valere su una esportazione verso il Paese ordinante il bonifico

03 | CREDITO SU ESTERO

Per addebiti o pagamenti su utilizzo di crediti documentari su estero c'è la causale «44», indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla causale «72». Quindi l'addebito con flusso verso l'estero si riferisce a operazione di importazione effettuata da operatore commerciale italiano

04 | PAGAMENTO RIMESSE

Nel pagamento di rimesse documentate da e per estero, la causale è «BQ», indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi di pagamento fatto a fronte di una operazione commerciale sottostante che è andata buon fine, in questo caso acquisto di prodotti dall'estero

05 | INCASSO RIMESSE

Nell'incasso di rimesse documentate, la causale «BP», indicata nel provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Trattasi dell'operazione inversa alla «BQ», quindi incasso per la vendita di un prodotto fatta sull'estero

